



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0014/TFNSD-2022-2023  
Registro procedimenti n. 0036/TFNSD/2022-2023

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente (Relatore)  
Amedeo Citarella – Componente  
Leopoldo Di Bonito – Componente  
Valentino Fedeli – Componente  
Francesca Paola Rinaldi – Componente  
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il giorno 26 agosto 2022, sul ricorso ex art. 86 CGS - FIGC con istanza di misure cautelari monocentriche ex art. 96 CGS - FIGC proposto dalla società ASD Giorgione Calcio 2000 contro Lega Nazionale Dilettanti – LND, nonché nei confronti di Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, Dipartimento Interregionale – LND e società Catania SSD a RL avverso la delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in data 3 agosto 2022 e pubblicata con il C.U. n. 51 del 4 agosto 2022 nella parte in cui il Consiglio Direttivo LND deliberava la “*ammissione al Campionato di Serie D della società Catania SSD a RL, in soprannumero ai sensi dell’art. 52 comma 10 NOIF*” nonché ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, la seguente

### ORDINANZA

Letto il ricorso proposto dalla società ASD Giorgione Calcio 2000 in data 19 agosto 2022 avverso la delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in data 3 agosto 2022, pubblicata in data 4 agosto 2022, nella parte in cui è stata deliberata l'ammissione al Campionato di Serie D della società Catania SSD a rl in soprannumero ai sensi dell'art. 52, comma 10, NOIF, nonché ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente;  
letta l'istanza di provvedimento cautelare monocentrico e/o collegiale formulata con il ricorso;  
letto il decreto monocentrico del 23 agosto 2022 del Presidente del Tribunale di fissazione dell'odierna udienza del 26 agosto 2022 per la discussione e la decisione del provvedimento cautelare collegiale;  
considerato che, sia pure nella valutazione propria della presente fase, il ricorso, anche alla luce delle argomentazioni contenute nelle difese della Lega Nazionale Dilettanti e della società Catania SSD a rl, non appare assistito dal *fumus boni iuris* stante il dettato del C.U. LND n. 1 – s.s. 2022/2023, a tenore del quale l'ammissione al Campionato di Serie D di società non aventi già il relativo titolo sportivo è loro prioritariamente consentita nel caso di vacanza dell'organico “ordinario”, nella specie individuato in 162 società, laddove – per la s.s. 2022/2023 – risultavano già ammesse alla data del 3 agosto 2022 165 società;  
considerato, altresì, che difetta comunque allo stato il *periculum in mora*, questo risultando connesso alla data di inizio del Campionato fissata al 4 settembre 2022;  
rigetta l'istanza cautelare formulata con il ricorso proposto della società ASD Giorgione Calcio 2000;  
fissa l'udienza del 1° settembre 2022, ore 12.00, in modalità videoconferenza, per la discussione del merito del ricorso, con riduzione dei termini di comparizione a cinque giorni liberi, con facoltà delle parti di depositare eventuale nuova memoria ed eventuale nuova documentazione fino alle ore 12.00 del giorno 30 agosto 2022.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 agosto 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL PRESIDENTE RELATORE  
Carlo Sica



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato in data 26 agosto 2022.

IL SEGRETARIO  
Salvatore Floriddia